

DELIBERAZIONE 21 DICEMBRE 2021

591/2021/S/EEL

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1186^a riunione del 21 dicembre 2021

VISTI:

- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: regolamento REMIT);
- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. c);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 22;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio del dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il "Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento" e s.m.i. (TIMM);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti

sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);

- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 525/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 444/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 800/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 813/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 813/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2017, 177/2017/E/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2017, 184/2017/S/eel (di seguito: deliberazione 184/2017/S/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i..

FATTO:

1. Con note del 21 e 22 giugno 2016 (prot. Autorità, rispettivamente, 17692 del 22 giugno 2016 e 17834 del 23 giugno 2016) Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. (di seguito: Terna) ha comunicato all’Autorità un significativo incremento, rispetto ai mesi precedenti, dei corrispettivi di sbilanciamento dell’energia elettrica, dovuto a strategie di programmazione non diligente.
2. Pertanto, con deliberazione 342/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato procedimenti individuali nei confronti di diversi utenti del servizio di dispacciamento, tra cui quello indicato nell’Allegato A al presente provvedimento (di seguito: anche Società), per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, per contrastare condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta.
3. Le risultanze istruttorie inviate alla Società con nota prot. Autorità 28069 del 5 ottobre 2016, evidenziavano un’attività di programmazione della stessa non coerente con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all’articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06, peraltro senza conseguimento di vantaggi economici da parte della Società medesima. Pertanto, con deliberazione 813/2016/E/eel, l’Autorità ha:
 - i) disposto l’archiviazione, in ragione della citata mancanza di vantaggi economici, del procedimento prescrittivo e/o di regolazione asimmetrica avviato nei confronti della Società con deliberazione 342/2016/E/eel;
 - ii) conferito mandato al Direttore della Direzione Sanzione e Impegni (di seguito: Direttore DSAI) di valutare la sussistenza di presupposti per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti della Società, per violazione

dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06 e/o per l'integrazione delle fattispecie di cui all'art. 5 del regolamento REMIT.

4. Sulla base dei dati acquisiti nell'ambito del predetto procedimento, l'Autorità, con deliberazione 184/2017/S/eel, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della Società per accertare la violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06. L'illegittimità delle condotte contestate risultava:
 - i) dalla dimensione dell'errore di sbilanciamento: era emersa un'incidenza degli sbilanciamenti effettivi rispetto ai prelievi effettivi delle unità di consumo nella disponibilità della Società, oggetto di analisi, superiore alla soglia massima di tolleranza (pari al 30%) di cui al punto 2 della deliberazione 444/2016/R/eel;
 - ii) dalla sistematicità: tali condotte si erano protratte per un considerevole lasso temporale, essendo state poste in essere nel periodo intercorrente tra gennaio 2015 e luglio 2016;il tutto meglio precisato nell'Allegato A alla citata deliberazione 184/2017/S/eel.
5. Con la medesima deliberazione 184/2017/S/eel si è dato atto che non si è ritenuta sussistente la violazione dell'art. 5 del regolamento REMIT, in quanto le condotte in esame, a livello del singolo utente del dispacciamento, non risultano aver alterato i prezzi del mercato del giorno prima (MGP) e del mercato di bilanciamento in tempo reale (MSD/MB).
6. La Società si è difesa nel corso della fase istruttoria del presente procedimento depositando due note, acquisite con prot. Autorità 22693 del 4 luglio 2017 e 24041 del 17 luglio 2017 (di seguito: memoria).
7. Con nota del 5 ottobre 2021 (prot. Autorità 36822) il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

8. Essenziale per la sicurezza del sistema elettrico nazionale è l'equilibrio tra l'energia immessa e quella prelevata (cosiddetto "bilanciamento"). Segnatamente, è compito di Terna, nella sua qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale, garantire tale equilibrio, compensando immissioni e prelievi effettivi. Non disponendo però – in ragione della separazione tra attività di gestione della rete e attività di produzione e vendita – di impianti di produzione per variare in tempo reale i flussi di energia, in entrata e in uscita, Terna necessita, al predetto fine, della cooperazione degli utenti del dispacciamento. Questi ultimi, inclusi i titolari delle unità non abilitate a presentare offerte sul MSD, proprio per minimizzare lo sbilanciamento della rete assumono l'impegno vincolante di immettere/prelevare in/dalla rete, in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione/consumo nella loro responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di immissione/prelievo relativo al medesimo punto (articolo 14, commi 1 e 3, della deliberazione 111/06). Il comma 6 del medesimo articolo precisa che gli utenti del dispacciamento sono tenuti a definire programmi che utilizzino "*le migliori*

stime dei quantitativi di energia elettrica (...), in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza". La "definizione di programmi di immissione e prelievo secondo i suddetti principi costituisce una norma di comportamento di rilevante importanza per ciascun utente" del dispacciamento (deliberazione 525/2014/R/eel).

9. A livello di *settlement*, nell'ambito del singolo contratto di dispacciamento, l'energia elettrica che l'utente immette/preleva in eccesso rispetto al programma vincolante è considerata (rispettivamente) acquistata/venduta da Terna (articolo 14, commi 2 e 4, della deliberazione 111/06) e valorizzata a un prezzo che dovrebbe essere idoneo a ribaltare, sull'utente che ha sbilanciato, i costi sostenuti da Terna per mantenere in equilibrio il sistema. Lo stesso vale per l'energia elettrica immessa/prelevata in difetto. I proventi e gli oneri maturati dal sistema per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo (e dei corrispettivi di non arbitraggio) concorrono alla determinazione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06; un corrispettivo che, in ultima analisi, viene posto a carico della totalità dei clienti finali (di seguito: corrispettivo *uplift*). Lo sbilanciamento, infatti, non incide solo sulla posizione economica dell'utente del dispacciamento che ha messo in atto tale strategia, ma può comportare oneri, anche ingenti, a carico del sistema elettrico e quindi della totalità della clientela finale.
10. Del resto, l'obbligo di diligenza degli utenti del dispacciamento costituisce una declinazione dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva nel rispetto dei quali l'utente deve cooperare con Terna nella richiamata programmazione che lo stesso gestore della rete monitora segnalandone all'Autorità "*significativi e reiterati scostamenti*" (articolo 14, comma 7, della deliberazione 111/06).
11. Con deliberazione 444/2016/R/eel l'Autorità, ad esito del richiamato monitoraggio e per agevolare la rilevazione di eventuali violazioni del predetto obbligo di programmazione diligente, ha stabilito che Terna segnali all'Autorità gli utenti del dispacciamento in prelievo che siano incorsi in almeno un mese e in una zona di mercato in sbilanciamenti effettivi superiori al 30% (punto 2 del deliberato).

Argomentazioni della Società

12. Nella memoria difensiva la Società – ritenendo ammissibili le proprie osservazioni pur se tardive rispetto al termine previsto dall'articolo 14 del Regolamento Sanzioni e richiamati i fatti oggetto del procedimento e gli elementi relativi alla specificità del proprio portafoglio clienti considerati rilevanti - svolge le proprie argomentazioni difensive volte a dimostrare l'assenza dei presupposti per l'irrogazione di una sanzione a sostegno della richiesta di archiviazione del procedimento in parola o, in via subordinata, in considerazione della affermata lieve gravità della violazione nonché del successivo comportamento asseritamente tenuto dalla stessa, dell'applicazione di una sanzione, inferiore al minimo edittale, di importo pari a 1.200,00 euro.

13. Secondo la Società gli errori nell'attività di programmazione contestati non costituirebbero una violazione dei principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all'articolo 14 della deliberazione 111/06, ma sarebbero dovuti alle caratteristiche tecniche del proprio portafoglio clienti (unità di consumo di modestissime dimensioni, con un prelievo medio orario pari a circa 0,15 MWh e un prelievo medio totale di appena 1.400 MWh annui). In tale contesto e in presenza di consumi così ridotti, ad avviso della Società non sarebbe tecnicamente possibile compiere una programmazione efficace.
14. La Società sostiene di aver agito in buona fede, commettendo errori di programmazione solo a causa delle caratteristiche tecniche del proprio portafoglio clienti e senza intenzione di alterare il funzionamento del mercato. Al riguardo richiama la circostanza che la stessa Autorità, nel corso del procedimento avviato con deliberazione 342/2016/E/eel ha ritenuto che dalle condotte contestate la stessa non abbia tratto vantaggi economici ed escluso la necessità di adottare provvedimenti prescrittivi; dunque, non vi sarebbe stata alcuna lesione degli interessi tutelati dall'art. 14 della deliberazione 111/06.
15. Ad avviso della Società la contestazione delle violazioni sarebbe tardiva, in quanto effettuata oltre il termine perentorio di 180 giorni di cui all'art. 45 del d.lgs. 93/11. In particolare l'Autorità avrebbe avuto notizia di comportamenti non diligenti nella programmazione da parte degli utenti del dispacciamento sin dai primi mesi del 2012 e, in ogni caso, a partire dalle segnalazioni di Terna del primo semestre 2016, a seguito delle quali ha avviato specifici procedimenti con la citata deliberazione 342/2016/E/eel, nell'ambito dei quali ha valutato anche la condotta posta in essere dalla Società.
16. Con riguardo alla quantificazione dell'eventuale sanzione, la Società, richiamate le disposizioni in materia del Regolamento Sanzioni, ritiene sussistenti tutti i presupposti per applicare il minimo edittale e procedere ad una ulteriore diminuzione fino a 1.200 euro, in considerazione della lieve gravità della violazione contestata (stante la mancanza di una lesione degli interessi dei consumatori e degli interessi tutelati dall'art. 14 della deliberazione 111/06, nonché assenza di indebiti vantaggi economici conseguiti dalla Società e di tentativi di occultamento della propria condotta) e dell'individuazione da parte della Società, dopo l'avvio del presente procedimento, di un operatore cui affidare l'attività di programmazione, con significativi miglioramenti già dal mese di agosto 2017.

Valutazione delle argomentazioni della Società

17. Le argomentazioni svolte dalla Società non paiono idonee ad escludere l'illecito contestato, né la responsabilità della medesima.
18. Deve innanzitutto rilevarsi l'infondatezza delle argomentazioni relative alla specificità della Società con riguardo alle caratteristiche tecniche del relativo portafoglio clienti. Al riguardo, nel ribadire quando già evidenziato nelle risultanze istruttorie, si osserva preliminarmente, che le dimensioni modeste di un'unità di consumo non fanno venire meno l'obbligo dell'utente del dispacciamento che ne è

titolare di programmarne diligentemente i prelievi. Nella fattispecie, la Società avrebbe dovuto definire programmi di prelievo utilizzando le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica effettivamente prelevati dalle unità di consumo nella propria titolarità, basandosi, per esempio, sui loro consumi storici. In particolare, la maggioranza delle utenze gestite dalla Società è di taglia inferiore a 55 kW e, come tale, profilata dalla regolazione del servizio di dispacciamento: in sede di *settlement* alla Società è attribuita, pertanto, una quota predefinita del Prelievo Residuo di Area. In tale contesto un operatore diligente avrebbe, pertanto, cercato di stimare al meglio il Prelievo Residuo di Area (per il quale sono messi a disposizione dati storici ai sensi della normativa vigente) limitando i propri errori entro una soglia ragionevole. Analogo discorso vale anche per le utenze di illuminazione pubblica (che sono facilmente prevedibili in quanto legate ad utilizzo standardizzato). In sostanza la maggioranza (se non la quasi totalità) delle utenze presenti nel portafoglio della Società sarebbe risultata prevedibile (in quanto tale o in quanto profilata). In questo contesto la diligenza specifica richiesta all'utente del dispacciamento, quale operatore professionale dei mercati elettrici, non può ragionevolmente portare a sistematiche programmazioni anomale.

19. La Società, dunque, risulta non aver provveduto ad una programmazione diligente avendo riportato errori negli sbilanciamenti aggregati mensili superiori alla soglia standard del 30% di cui alla deliberazione 444/2016/R/eel che rappresenta – secondo il costante orientamento giurisprudenziale - il margine di tollerabilità di possibili difetti fisiologici della programmazione anche per operatori con piccoli portafogli.
20. In particolare, la Società risulta non avere definito alcuna programmazione (essendo i programmi di prelievo pari a zero) a fronte di prelievi effettivi certi non nulli (quanto meno quelli delle utenze domestiche residenti e di illuminazione pubblica), per quanto modesti. Del resto, l'asserita impossibilità tecnica di programmare in modo efficace i prelievi delle proprie unità di consumo risulta di fatto confutata dalla circostanza che la stessa Società afferma di avere individuato un operatore cui affidare l'attività di programmazione e che in seguito a ciò già da agosto 2017 avrebbe realizzato significativi miglioramenti: ciò dimostra come una programmazione efficace sarebbe stata e sia effettivamente possibile.
21. Quanto alla presunta buona fede della Società, si osserva che essa rileva come causa di esclusione della responsabilità solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge; ciò che nella fattispecie non è. Al contrario, nella memoria, dopo il richiamo all'obbligo di programmazione diligente a carico degli utenti del dispacciamento si legge che “(...) la Società ha ritenuto di non procedere ad una puntuale programmazione delle singole unità (...)”, evidenziando dunque la conoscenza del precetto e la coscienza e volontà della sua violazione (la mancata programmazione che si contesta). La pretesa mancata intenzione di alterare il funzionamento del mercato, riguardando solo un possibile effetto della condotta in esame, non fa venir meno l'illecito ascritto, che è un illecito di condotta.

22. Infine, le circostanze dedotte dalla Società relative alla mancanza di vantaggi economici e di lesione degli interessi tutelati dall'articolo 14 della deliberazione 111/06 non sono indicative dell'assenza dell'elemento soggettivo, incidendo piuttosto sulla gravità della violazione e quindi sulla quantificazione della sanzione e pertanto saranno trattate nell'apposita successiva sezione.
23. Del tutto infondata risulta, altresì, l'argomentazione relativa alla presunta tardività della contestazione degli addebiti per violazione del termine di 180 giorni di cui all'articolo 45 del d.lgs. 93/11. Detto termine, infatti, per espressa previsione dell'art. 14, comma 2, della legge 689/81, decorre dall'«accertamento» della violazione da intendersi in una prospettiva teleologicamente orientata, e quindi non dalla notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma dall'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro dell'esistenza e della consistenza della infrazione e dei suoi effetti, ovvero *“dal momento in cui è compiuta – o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie – l'attività amministrativa intesa a verificare la esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione stessa”* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 3896/2014). Secondo l'orientamento costante del Giudice Amministrativo, il termine perentorio in parola decorre, per questo tipo di illeciti, dall'adozione del provvedimento prescrittivo (e non già dalla comunicazione delle risultanze istruttorie del procedimento prescrittivo), in quanto solo all'esito dello svolgimento del contraddittorio procedimentale può esservi un pieno accertamento della violazione (cfr. ad es.: T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, sentenze 1744/2021 e 1299/2021, Sez. II, sentenze 1905/2019, 1180/2019, 1181/2019, 1031/2019 e n. 1031/2019; Sez. III, 1653/2018). Ne consegue che nel caso di specie il *dies a quo* non potrebbe in alcun caso essere individuato nella notizia generica di comportamenti non diligenti da parte degli utenti del dispacciamento, appresa dall'Autorità nell'anno 2012 - notizia oltretutto inerente alla pluralità degli utenti del dispacciamento e riferita a condotte compiute in un differente arco temporale (2012, anziché gennaio 2015-luglio 2016) - né alle segnalazioni di Terna del primo semestre 2016 e neanche alla comunicazione delle risultanze istruttorie del 5 ottobre 2016 inerenti il procedimento prescrittivo avviato nei confronti della Società con deliberazione 342/2016/E/eel (quantunque da tale data il termine in argomento sarebbe comunque rispettato), ma debba essere necessariamente individuato nella data di adozione (28 dicembre 2016) della deliberazione 813/2016/E/eel – con la quale è stato chiuso il predetto procedimento ed è stato conferito mandato al Direttore DSAI di valutare l'eventuale avvio di procedimento sanzionatorio (punto 2 del deliberato) alla luce degli elementi acquisiti nell'ambito del procedimento prescrittivo. Pertanto il termine in argomento risulta indubbiamente rispettato.
24. Le ulteriori argomentazioni di parte relative alla quantificazione della sanzione sono trattate nell'apposita sezione.
25. Come esposto in fatto, la Società risulta aver riportato sbilanciamenti medi mensili superiori alla predetta soglia di tolleranza. Segnatamente, come indicato nell'Allegato A alla deliberazione 184/2017/S/eel di avvio del presente procedimento

ed evidenziato nella comunicazione delle relative risultanze istruttorie, la programmazione non diligente contestata riguarda la Zona Nord nel periodo da gennaio 2015 a luglio 2016 durante il quale la Società ha sempre presentato un programma di prelievo pari a zero, pur in presenza di prelievi effettivi non nulli, in violazione del citato art. 14, comma 6, della deliberazione 111/06.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

26. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:

- a) gravità della violazione;
- b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) personalità dell'agente;
- d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11, alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni. In particolare, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 31, comma 2, del Regolamento Sanzioni conformemente alla previsione legislativa di cui all'articolo 20, comma 20, lettera c) della legge 481/95, l'importo della sanzione non può in alcun caso essere inferiore al minimo edittale di euro 2.500,00.

27. Sotto il profilo della *gravità della violazione* la Società non ha rispettato disposizioni funzionali a mantenere l'equilibrio e della sicurezza del sistema elettrico nazionale. Ed infatti per ridurre eventuali squilibri del sistema – i cui costi sono sostenuti dalla totalità dei clienti finali attraverso il c.d. corrispettivo *uplift* – ciascun utente del dispacciamento deve effettuare programmi, nella stima dei quantitativi di energia elettrica in immissione e prelievo, conformi ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza.

28. Con riguardo a detto profilo, nel ribadire che la sanzione viene irrogata per un illecito di condotta (violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06), rileva invece, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera d) del Regolamento Sanzioni, la circostanza che la Società, a differenza della maggior parte dei destinatari della deliberazione 342/2016/E/eel, non ha conseguito indebiti vantaggi economici per effetto della condotta contestata.

29. In merito ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze* e della *personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti. Non assume rilievo, sotto tali profili, la dedotta individuazione da parte della Società, dopo l'avvio del presente procedimento, di un operatore cui affidare l'attività di programmazione, con asseriti e significativi miglioramenti già dal mese di agosto 2017, trattandosi di un atto dovuto in quanto funzionale a consentire alla Società di definire programmi di prelievo per le unità di consumo nella sua titolarità, conformi ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all'art. 14 della deliberazione 111/06.

30. Per quanto attiene alle *condizioni economiche* dell'agente, si rileva che il fatturato conseguito nell'anno 2016 dalla Società è pari ad euro 587.591,00.

31. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte dell'utente del dispacciamento dell'energia elettrica titolare di unità di consumo indicato nell'Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06;
2. di irrogare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A, ai sensi dell'articolo 2 comma 20, lettera c) della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
3. di ordinare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/1997;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A di comunicare all'Autorità l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, entro 5 giorni dalla sua effettuazione;
6. di notificare il presente provvedimento al soggetto di cui all'Allegato A mediante pec all'indirizzo ivi indicato, nonchè di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it ad eccezione dell'Allegato A.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

21 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini